

Statuto della "Fondazione Scavolini ETS"

ART. 1

GENESI, DENOMINAZIONE E MODELLO DI RIFERIMENTO

E' costituita, per volontà dei fratelli Elvino e Valter Scavolini la Fondazione denominata "Fondazione Scavolini".

La Fondazione è regolata dalle norme del Codice del Terzo settore (D.Lgs. 117/2017) e dal Codice Civile.

A seguito dell'iscrizione nel registro unico del Terzo settore la Fondazione assumerà la denominazione "Fondazione Scavolini ETS".

ART. 2

SEDE

La Fondazione ha sede in Pesaro.

La modifica dell'indirizzo della sede nell'ambito del predetto Comune è di competenza del Consiglio di Amministrazione, ma non costituisce modifica dello statuto sociale.

ART. 3

SCOPI E ATTIVITÀ

La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale delle seguenti attività di interesse generale:

- interventi di tutela, promozione e valorizzazione del patrimonio storico, artistico, culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 D.Lgs 117/2017;

- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale indicate all'art.5 del D.Lgs 117/2017.

La fondazione potrà inoltre svolgere ogni altra attività di supporto nei campi della ricerca scientifica, dell'istruzione, della ricreazione, dell'assistenza sociale e sanitaria o culto, tese allo sviluppo ed al progresso della Regione Marche in particolare e della Nazione in generale.

Per il raggiungimento degli scopi sopra indicati potrà a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- Promuovere e/o realizzare iniziative e progetti di carattere culturale, artistico e formativo di rilevanza locale nazionale e internazionale;

- Promuovere e/o realizzare iniziative e progetti finalizzati a migliorare la conservazione dei beni culturali in accordo con gli enti proprietari e con l'osservanza delle norma-

tive e delle autorizzazioni in materia;

- Promuovere e/o realizzare e/o pubblicare studi e ricerche di rilevante interesse storico, artistico, archeologico e etnoantropologico;

- Promuovere e/o organizzare ricerche, corsi, convegni, manifestazioni culturali e pubblicazioni di interesse storico artistico, archeologico e etnoantropologico;

- Promuovere e/o organizzare mostre ed esposizioni di rilevante interesse scientifico-culturale nonché ogni altra manifestazione di rilevante interesse scientifico-culturale anche ai fini didattico-promozionali, ivi compresi studi, ricerche, documentazione, catalogazione e pubblicazione, relativi ai beni culturali;

- Promuovere e favorire rapporti di collaborazione e prendere iniziative con enti e istituti sia pubblici che privati interessati al raggiungimento dei fini statutari;

- eccezionalmente promuovere e sostenere direttamente od attraverso altri enti iniziative di interesse sociale e solidaristico.

La Fondazione potrà realizzare attività di raccolta fondi ed erogazione degli stessi in beneficenza, anche in forma organizzata e continuativa, nei limiti e secondo le modalità previste dall'art.7 del D.Lgs 117/2017 ed in conformità alle linee guida adottate con apposito decreto ministeriale.

ART. 4

ATTIVITÀ DIVERSE, SECONDARIE E STRUMENTALI

La Fondazione può esercitare attività diverse da quelle di cui al precedente art. 3, purchè secondarie e strumentali rispetto ad esse e secondo i criteri e i limiti di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. n. 117/2017.

Nei limiti sopra indicati, l'individuazione di tali ulteriori attività secondarie e strumentali è rimessa al Consiglio di Amministrazione.

ART. 5

PATRIMONIO

Il patrimonio della Fondazione è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il patrimonio della fondazione è composto:

A) dal fondo di dotazione:

- rappresentato dalle somme conferite a titolo di liberalità dai fondatori, come indicato nell'atto di costituzione della Fondazione stessa;

- incrementabile successive mediante conferimenti in denaro o di beni, mobili e immobili, o di altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori o comunque da terzi con espresso vincolo di imputazione al fondo di dotazione;

- costituito altresì dai beni mobili e immobili acquistati

dalla Fondazione con il ricavato della vendita di beni compresi nello stesso fondo di dotazione;

B) dal fondo di gestione costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione;

- da eventuali elargizioni, donazioni o lasciti testamentari, che non siano espressamente destinati a integrare il fondo di dotazione;

- da eventuali contributi attribuiti dall'Unione europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici o privati;

- da apporti o conferimenti di denaro, beni, materiali o immateriali, mobili o immobili, o altre utilità suscettibili di valutazione economica, contributi in qualsiasi forma effettuati dai Fondatori o da terzi senza espresso vincolo di imputazione al fondo di dotazione;

- dai ricavi delle attività istituzionali e di quelle secondarie strumentali;

- dai beni mobili ed immobili, materiali e immateriali, che pervengano a qualsiasi titolo alla Fondazione, e che non siano espressamente destinati al fondo di dotazione, compresi quelli acquistati dalla Fondazione medesima.

La Fondazione provvede al conseguimento dei suoi fini con le seguenti entrate:

- le rendite derivanti dal suo patrimonio;

- gli eventuali contributi ed elargizioni destinate all'attuazione degli scopi statutarî e non espressamente destinati all'incremento del patrimonio.

ART. 6

ESERCIZIO FINANZIARIO

L'esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio di esercizio, redatto in conformità a quanto previsto nell'art.13 del Codice del Terzo settore, nonché il bilancio sociale, se obbligatorio, ai sensi dell'art. 14 del Codice del Terzo settore.

Gli avanzi delle gestioni annuali dovranno essere innanzitutto impiegati per la ricostituzione del fondo di dotazione resasi necessaria a seguito di riduzioni dello stesso per perdite, e solo per la differenza per il potenziamento delle attività della fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.

La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili, ed avanzi di gestione, fondi o riserve comunque denominate a chicchessia, anche nei casi di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, né direttamente né indirettamente.

ART. 7

ORGANI DELLA FONDAZIONE

Sono organi della Fondazione:

- il Presidente della Fondazione;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Comitato degli esperti (se nominato)
- l'Organo di Controllo (Sindaco Unico) e il Revisore legale dei Conti.

ART. 8

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione si compone di 6 (sei) membri nominati 3 (tre) da ciascuno dei Fondatori e, in loro mancanza dai rispettivi discendenti diretti di grado più prossimo.

Il primo Consiglio di Amministrazione è nominato in sede di atto costitutivo.

I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica 3 (tre) anni e possono essere riconfermati.

Qualora nel corso del triennio di durata in carica vengano a mancare per qualsiasi motivo uno o più dei componenti il Consiglio di Amministrazione, i membri superstiti provvederanno alla loro sostituzione.

I membri così nominati rimarranno in carica per il rimanente periodo del triennio.

Il membro che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio di Amministrazione stesso.

Possono essere esclusi dal Consiglio di Amministrazione coloro che:

- Abbiano minacciato gli interessi o danneggiato l'immagine della Fondazione, con la loro condotta, anche se tenuta al di fuori della partecipazione agli organi fondazionali;
- Abbiano violato il dovere di leale collaborazione con gli altri componenti del Consiglio di Amministrazione o con altri componenti della Fondazione;
- Abbiano violato le norme statutarie o le delibere assunte dal Consiglio di Amministrazione.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione e notificata al consigliere escluso mediante qualsiasi messo che assicuri la prova dell'avvenuto ricevimento e diviene efficace decorsi 15 (quindici) giorni dal ricevimento, se l'escluso non adisce entro tale termine il Tribunale competente.

ART. 9

PRESIDENTE E VICEPRESIDENTE

Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i propri membri il Presidente della Fondazione ed un Vice-Presidente i quali restano in carica per tutto il triennio di vita dello stesso Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente:

- ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio;
- convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione ed il Comitato degli Esperti, se nominato;

- sovrintende all'attuazione dell'indirizzo generale dell'attività della Fondazione;

- cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente, nell'esercizio delle sue competenze, può nominare procuratori speciali, determinando le attribuzioni ed avvalersi temporaneamente dell'opera di un Comitato esecutivo da lui nominato anche all'esterno del Consiglio di Amministrazione e del Comitato degli Esperti.

In caso di mancanza o impedimento del Presidente, tutte le di lui funzioni sono esercitate dal Vice-Presidente.

ART.10

POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione attua l'indirizzo generale delle attività della Fondazione, ne formula i programmi e ne cura la realizzazione e provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione, con criteri di economicità, efficacia ed efficienza.

In particolare il Consiglio di Amministrazione:

- stabilisce gli indirizzi dell'attività della Fondazione e ne predispone i programmi

- nomina il Presidente e Vice-Presidente;

- approva il bilancio consuntivo annuale e la relazione di missione, ove dovuta;

- delibera in ordine all'accettazione di eredità, legati, donazioni e contributi, nonché gli acquisti e le alienazioni dei beni mobili e immobili;

- dispone il più sicuro e conveniente impiego del patrimonio in titoli di stato o garantiti dallo stato, in altri valori mobiliari ovvero in beni immobili;

- delibera su eventuali accordi di collaborazione tra la fondazione ed altri enti pubblici o privati nazionali od internazionali;

- delibera l'eventuale costituzione di centri di studio e di ricerca e ne regola l'organizzazione ed il funzionamento;

- provvede alla nomina dei componenti il Comitato degli Esperti (se istituito);

- delibera le modifiche dello Statuto con il voto favorevole di almeno i 2/3 (due terzi) dei suoi componenti;

- delibera i poteri ed i compiti che ritiene di conferire al Presidente ed al Comitato degli Esperti in aggiunta a quelli già loro spettanti per Statuto;

- provvede sugli affari che gli siano sottoposti dal Presidente e dal Comitato degli Esperti.

ART. 11

RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno due volte all'anno, è convocato d'iniziativa del Presidente o su richiesta motivata da almeno 3 (tre) consiglieri, mediante avviso scritto o posta elettronica, anche non certificata, o con qua-

lunque mezzo idoneo all'informazione di tutti i membri, almeno otto giorni prima contenente gli argomenti posti all'ordine del giorno. Per agevolare la partecipazione, il Consiglio di Amministrazione potrà riunirsi anche in videoconferenza.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei membri in carica e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario.

ART. 12

IL COMITATO DEGLI ESPERTI

Il Comitato degli Esperti, se nominato, è composto da un numero variabile di persone particolarmente qualificate nel campo delle attività svolte dalla Fondazione.

I Componenti degli Esperti sono nominati dal Consiglio di Amministrazione e restano in carica per un triennio e sono rieleggibili.

Essi sono chiamati a collaborare all'impostazione ed all'organizzazione dei programmi, alla valutazione dei risultati nonché all'opportuna diffusione dei medesimi.

Possono essere sostituiti in caso di dimissioni od altri impedimenti, per il rimanente periodo del triennio in carica.

ART. 13

ORGANO DI CONTROLLO E REVISORE UNICO

L'organo di controllo è composto da un Sindaco nominato dal Consiglio di Amministrazione ed è scelto tra persone iscritte nel registro dei Revisori Legali.

Al Sindaco Unico si applica quanto previsto nell'art.30 del Codice del Terzo settore.

Nei casi previsti dalla legge il Consiglio di Amministrazione nomina anche un revisore legale dei conti, a cui si applica la disciplina dell'art. 31 del Codice del Terzo settore. E' facoltà del Consiglio di Amministratore attribuire tale incarico al sindaco unico.

ART. 14

GRATUITA' DELLE CARICHE

Le cariche assunte dagli organi della Fondazione sono gratuite, salvo il rimborso delle spese per lo svolgimento dell'ufficio appositamente documentate e autorizzate, e salva l'attribuzione di compensi a favore del sindaco unico e del revisore.

ART. 15

ESTINZIONE DELLA FONDAZIONE

In caso di estinzione della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, che nominerà il/i liquidatore/i, determinandone i poteri, ad altri Enti che perseguano finalità analoghe appartenenti a Terzo settore, previo parere favorevole

dell'Ufficio di cui all'art. 45 del Codice del Terzo settore.

ART. 16

CLAUSOLA DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del Codice del Terzo settore, del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.

Montelabbate, lì 16 dicembre 2025